

REGIONE PIEMONTE
CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO ASSISTENZIALE “VALLE DI SUSÀ”

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL CON.I.S.A. “VALLE DI SUSÀ”

N. 48/2010

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AI DIPENDENTI DEL CONSORZIO AD UTILIZZARE LA PROPRIA AUTOVETTURA PER RAGIONI DI SERVIZIO E AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE. DEROGA MOTIVATA ALL'ART. 6, COMMA 12, DEL D.L. 31/05/2010 N. 78, CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DALL'ART.1, COMMA 1, DELLA LEGGE 30/07/2010 N. 122.

L'anno duemiladieci, addì diciassette del mese di settembre, alle ore 16.30, nella Sala Riunioni del Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale “Valle di Susa” - Piazza San Francesco n. 4 -, regolarmente convocato, a norma dell'art. 21, comma 2, dello Statuto Consortile, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del quale sono membri i Sigg.ri:

		PRESENZA
Dott.ssa Laura MUSSANO	- PRESIDENTE -	SI
Dott. Emanuele BELLAVIA	- VICE PRESIDENTE -	NO
Dott. Nicolò COPPOLA	- COMPONENTE -	SI

Assume la presidenza la Dott.ssa Laura MUSSANO.

Assiste alla seduta il Segretario del Consorzio Dott. Giorgio GUGLIELMO.

Partecipa alla seduta, con voto consultivo, il Direttore del Consorzio, Dott.ssa Anna BLAIS, ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto Consortile.

Partecipa alla seduta il Revisore dei Conti Dott. Federico MOINE.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

richiamato l'art 6, comma 12, del D.L. 31.05.2010, n 78 , convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L 30/07/2010 n 122 che testualmente recita :

“ A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi. “

richiamato l'art 6, comma 14, del D.L. 31.05.2010, n 78 , convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L 30/07/2010 n 122 che testualmente recita:

“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta

disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. ”

richiamata la propria deliberazione n 69/2009 del 30/12/2009 con la quale ai sensi dell'art. 2, commi 594 e seguenti, della Legge 24/12/2007 n 244, è stato adottato il piano triennale 2009/2011 per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili;

Premesso che:

- questo Ente ha natura consortile e quindi di Ente strumentale dei Comuni e svolge, su delega degli Enti locali associati (37 Comuni), attività socio-assistenziali a favore della popolazione appartenente agli stessi e residente sull'intero territorio consortile, in attuazione della Legge n. 328/2000 e della L.R. applicativa n. 1/2004;
- le predette prestazioni socio-assistenziali vengono svolte, per ragioni strettamente ed imprescindibilmente legate a necessità dell'utenza, in particolare di quella appartenente a fasce anziane o disabili, presso il domicilio della stessa secondo articolazioni quotidiane e continue;
- il Consorzio ha una popolazione complessiva di 91.389 abitanti (al 31/12/2009), il suo territorio si estende per oltre 100 km in lunghezza, con una superficie complessiva di 1.092,18 kmq; esso presenta dunque peculiarità di elevata dispersione territoriale (83 abitanti/kmq), è in una Valle a caratteristiche tipicamente montane, con presenza di numerose frazioni e borgate collocate sulle pendici ed ancora abitate, che determina situazioni di grave isolamento, soprattutto per le persone anziane.
Solo 5 Comuni su 37 superano i 5.000 abitanti ed il più popoloso raggiunge appena i 12.244 residenti; i due Comuni più piccoli, rispettivamente con 42 e 199 abitanti, si trovano ad una altitudine di 1.460 e 1.760 metri s.l.m., e altri 8 Comuni superano i 1.000 metri;
- il personale dipendente assegnato a funzioni che richiedono sistematici spostamenti sul territorio è costituito da 33 unità su 45 (dotazione organica complessiva dell'Ente) e tale personale disponeva , al 31/12/2009, di soli 2 furgoni e 10 autovetture di servizio, utilizzando le quali i dipendenti hanno percorso , nell'anno 2009, un totale di Km 141.450;
- il personale con profilo tecnico-sociale preposto alle funzioni prima citate, utilizza, su autorizzazione dell'Ente, per gli spostamenti sul territorio, automezzi di proprietà individuale e ciò a motivo della non rimediabile carenza del parco automezzi dell'Ente, dell'esigenza di operare su territorio vasto, morfologicamente non agevole e dotato di servizio di trasporto pubblico non adeguato alle peculiarità dell'attività prestata la quale richiede, nell'ambito della giornata, pluralità di spostamenti sia presso le residenze dell'utenza assistita sia verso altre, strumentali, destinazioni;
- il rimborso concesso ai dipendenti , pari a 1/5 del costo del carburante per l'utilizzo di automezzi personali ha inciso , per l'intero anno 2009, per € 7.211,34 a fronte di 32.543 km percorsi ;
- l'Ente scrivente ha sinora disposto, in conformità all'art.41 CCNL 14/9/2000 del Comparto Regioni-autonomie locali, nei confronti dei dipendenti il rimborso delle spese singolarmente affrontate a seguito dell'utilizzo del mezzo proprio "ratione

- ufficii", in misura di un quinto del costo della benzina, previsto dalla normativa , e non già delle tariffe ACI che risultano ben più remunerative;
- tali funzioni, riconducibili allo svolgimento di attività di ispezione, vigilanza, verifica e controllo, sono volte alla tutela della integrità della salute e della dignità della persona e non possono trovare, data la conformazione del territorio, altra ed alternativa modalità di esercizio e il loro mancato assolvimento potrebbe comportare gravi pregiudizi per la persona assistita;
 - l'impossibilità, anche per i territori montani, di utilizzo degli automezzi di proprietà dei dipendenti, in carenza di trasporti pubblici adeguati, configura un reale impedimento al pieno assolvimento dei compiti di istituto previsti per legge e rischia di generare la paralisi di parte delle attività istituzionali, in primis di quelle svolte a domicilio degli utenti o esercitate, per agevolare gli utenti stessi, in più sedi periferiche (es. sportelli di segretariato sociale attivati anche nei Comuni più piccoli o decentrati)

considerato che con prot. 4561 del 05/07/2010 questo Consorzio ha inoltrato specifico quesito al riguardo al Ministero Pubblica Amministrazione e Innovazione, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e all'Assessorato alla Tutela della salute e Sanità, Politiche Sociali e Politiche per la famiglia della Regione Piemonte, senza ottenere alcun chiarimento in ordine alla sopravvenuta applicabilità anche alle funzioni esplicate dal personale de quo, del disposto di cui all'art.6 c.12 D.L. 31 maggio 2010 ;

dato atto che la materia dei trattamenti di trasferta è disciplinata da specifico regolamento consortile approvato con deliberazione n 80 del 29/11/2002, per cui si ritiene che rientri nella regolamentazione autonoma degli enti, in analogia a quanto previsto per il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali - vedasi il combinato disposto degli articoli 9 della legge 417/1978 e dell'art. 12 della legge 836/197- , per effetto dei quali l'impiego delle vetture private è certamente ammissibile e meritevole di un ovvio rimborso; rimane pertanto radicato nel nostro ordinamento il principio secondo il quale in assenza di alternative e soprattutto se risulti più conveniente, sia sul piano finanziario , sia sul piano organizzativo , il dipendente pubblico possa essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto , senza che ciò comporti violazione disciplinare;

dato atto che le peculiarità dei Servizi Sociali rendono necessari , per il loro corretto e puntuale espletamento , frequenti spostamenti anche al di fuori del territorio consortile ove sono ubicati sia gli uffici centralizzati degli Enti sovraordinati (Regione, Provincia, ASL, Tribunale, Prefettura, Questura, Casa Circondariale, ecc) con cui il Consorzio mantiene costanti rapporti, sia le strutture residenziali per minori e per disabili inseriti per iniziativa dell'Ente e con le quali gli operatori devono mantenere regolari ed assidue frequentazioni per verificare il buon andamento degli inserimenti stessi;

rilevato che , data la conformazione del territorio, le elevate distanze da percorrere e l'inadeguatezza del sistema del trasporto locale risulta evidentemente più conveniente , sia sul piano finanziario , sia sul piano organizzativo (ottimizzazione del tempo lavoro), l'utilizzo del mezzo privato di trasporto rispetto all'utilizzo dei mezzi pubblici o del servizio taxi;

dato atto che sono stati acquisiti sulla presente deliberazione i pareri favorevoli prescritti dalla normativa vigente in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa e del Responsabile del servizio Finanziario ;

con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di attestare che le funzioni del personale del Consorzio sono riconducibili ad attività di ispezione , vigilanza, verifica e controllo e sono volte alla tutela della integrità della salute e della dignità della persona e non possono trovare, data la conformazione del territorio, altra ed alternativa modalità di esercizio;
- 3) di assicurare, pertanto l'assolvimento diffuso dei compiti istituzionali previsti per legge autorizzando il personale all'uso del mezzo proprio per motivate ed esclusive ragioni di servizio , in mancanza di trasporti pubblici adeguati o in caso di accertata indisponibilità dell'auto di servizio;
- 4) di riconoscere ai dipendenti il rimborso delle spese sostenute in seguito all'utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio, in misura di 1/5 del costo del carburante, oltre al rimborso dei pedaggi autostradali e dei parcheggi a pagamento;
- 5) di informare preventivamente e trasmettere all'organo di revisione questo motivato provvedimento adottato in deroga all'art. 6, comma 12 del D.L 78/2010 , convertito in legge 122/2010, acquisendone altresì il relativo nulla osta ai fini applicativi;
- 6) di dare mandato agli Uffici del Consorzio di predisporre un aggiornamento del Regolamento in materia attualmente in vigore, adeguandolo alle nuove normative;
- 7) di implementare la disponibilità delle autovetture a noleggio , nei limiti di spesa consentiti dalla normativa vigente, al fine di perseguire il tendenziale azzeramento dell'utilizzo delle autovetture personali;
- 8) di dare atto che sono stati acquisiti, sulla presente deliberazione, i pareri favorevoli prescritti dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto
in originale firmato

IL PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Laura MUSSANO

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Giorgio GUGLIELMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio del Consorzio il:
_____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Susa, li _____

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio GUGLIELMO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Li _____

VISTO:

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio GUGLIELMO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 140, D. Lgs. 267/2000:

è stata trasmessa in elenco, con lettera prot. n. _____ in data _____ ai Capigruppo Consiliari come prescritto dall' art. 125 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (il relativo testo è disponibile presso la Sede Consortile - Ufficio Segreteria).

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000)

E' divenuta esecutiva ai sensi di legge in data _____

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Susa, li _____

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio GUGLIELMO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Li _____

VISTO:

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio GUGLIELMO
